



**Deliberazione della Giunta Comunale
n. 33 del 04 marzo 2021**

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
E DEL CANONE MERCATALE – ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di Marzo, presso: sede comunale, in videoconferenza, giusto DPCM 18/10/2020, a seguito di convocazione del Sindaco, alle ore 18:15, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

CASINI FRANCESCO	Sindaco	P
FREZZI PAOLO	Vice Sindaco	P
CELLINI FRANCESCA	Assessore	P
MINELLI ENRICO	Assessore	P
FRANCOIS ELEONORA	Assessore	P
PIGNOTTI FRANCESCO	Assessore	P

Presiede la seduta il Sindaco, DOTT. FRANCESCO CASINI.

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, Il Vice Segretario, DOTT.SSA
LUISELLA GORI.

Verificato il numero legale, il Sindaco che presiede procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 articolo 1, commi da 816 a 847 istituisce il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e il canone mercatale;

VISTO che la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 836, istituisce a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e, come precisato dal comma 816, sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il Diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali; ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone unico ma continuano ad esplicitare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

CONSTATATO che ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

DATO ATTO che, con apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25/02/2021, è stata stabilita la disciplina del presente Canone unico;

RILEVATO che l'istituzione e la disciplina del canone deve garantire gli equilibri del gettito di entrata, con i limiti previsti nella legge che nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto quantomeno al livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti;



VISTO altresì che la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 837 a 847, istituisce a decorrere dal 2021 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (c.d. canone mercatale); ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

CONSIDERATO che il canone mercatale sostituisce, come precisato dal comma 838 dell'articolo 1, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e la Tassa per il servizio rifiuti (TARI), limitatamente ai casi riguardanti le occupazioni temporanee previste dal comma 842 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019;

RILEVATO che anche il canone mercatale è stato disciplinato con regolamento, sempre adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25/02/2021 ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, in modo da garantire gli equilibri di bilancio e tenuto conto delle correlate forme di prelievo soppresse;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, nel rispetto del Regolamento approvato e delle esigenze di bilancio;

VISTI i commi 826 e 827 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 che prevedono, rispettivamente la tariffa standard annua di € 40,00 e la tariffa standard giornaliera di € 0,70 per i Comuni aventi popolazione oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti per le occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

VISTI i commi 841 e 842 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 che prevedono, rispettivamente la tariffa di base annuale di € 40,00 e la tariffa di base giornaliera di € 0,70 per i Comuni aventi popolazione oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti per le occupazioni di cui al canone per le aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;



CONSTATATO che nella determinazione delle tariffe si tiene conto delle misure tariffarie sopracitate adeguando gli importi annuali e giornalieri con opportuni coefficienti moltiplicatori, al fine di garantire l'invarianza di gettito del canone rispetto ai previgenti tributi (artt. 3 e 50 del Regolamento);

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione delle deliberazioni tariffarie e regolamentari in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche i nuovi canoni patrimoniali non siano assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:



- l'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- il D.M. dell'Interno del 13 gennaio 2021 in cui viene stabilito che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato D.Lgs. n. 267/2000 è differito al 31 marzo 2021;

VISTO il parere favorevole del Dirigente dell'Area Gestione delle Risorse Economico-Finanziarie per gli aspetti tecnici e contabili espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. Di dare atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 25/02/2021 sono stati istituiti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone per le aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
3. Di approvare le tariffe per l'anno 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi della Legge n. 160/2019, articolo 1, commi 816-847, come da allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di procedere alla pubblicazione della delibera nel rispetto delle disposizioni del TUEL.

DELIBERA ALTRESÌ,



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE – ANNO 2021.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco

Firmato Dott. Francesco Casini

Il Vice Segretario

Firmato Dott.ssa Luisella Gori

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente delibera è pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune di Bagno a Ripoli e diviene esecutiva nei modi e nei tempi di cui all'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:

<http://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/web/trasparenza/trasparenza>

nella sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti organi indirizzo politico".